Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 73

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Giovedì, 28 marzo 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1945

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 27 ottobre 1945, n. **913.**
Autorizzazione alla Regia università di Bologna, ad accettare una donazione.

N. 913. Decreto Luogotenenziale 27 ottobre 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Regia università di Bologna viene autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 50.000 nominali in rendita italiana 5 % disposta in suo favore dal sig. Giacomo Arduini, per l'istituzione di una borsa di studio, da intitolarsi al nome di « Mario Arduini » e da conferirsi ad uno studente di disagiate condizioni economiche della provincia di Reggio Emilia, o in mancanza, di quella di Parma.

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *marzo* 1946

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 dicembre 1945, n. **914.**
Autorizzazione al presidente della Giunta di vigilanza del Regio istituto tecnico nautico « Gioeni Trabia » in Palermo, ad accettare una donazione.

N. 914. Decreto Luogotenenziale 12 dicembre 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il presidente della Giunta di vigilanza del Regio istituto tecnico nautico « Gioeni Trabia » in Palermo, presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa scolastica dell'Istituto medesimo, viene autorizzato ad accettare dalla Società anonima di navigazione « La Meridionale » di Palermo, la donazione del capitale nominale di L. 20.000 in titoli del Debito pubblico dello Stato, Rendita 5 %, costituente il fondo per la istituzione di una borsa di studio da fondarsi al nome della Società donatrice.

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *marzo* 1946

DECRETO LUOGOTENENZIALE 18 dicembre 1945.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per combattenti del fondo « Seponi » in Castelvolturno.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduta la decisione in data 27 aprile 1943, con la quale il Collegio centrale arbitrale, costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291, ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Seponi » di pertinenza, come dagli atti, della ditta Montesano Giovanni di Antonio ed altri livellari al comune di Castelvolturno, riportato nel catasto del comune di Castelvolturno in testa alla ditta Montesano Giovanna, Filomena, Rosa, Francesco, Vincenzo, Raffaele, Titina, Caterina, Giovanni Mafalda e Giuseppina, fratelli e sorelle di Antonio proprietari e Montesano Antonio fu Vincenzo usufruttuario, livellari al comune di Castelvolturno, foglio di mappa 32, particella 162, per la superficie di Ha. 0.78.52 e con l'imponibile di L. 149,19.

Detto fondo confina con la diramazione della strada vicinale Seponi con Casella, col diversivo delle « Colmate », con la proprietà Auriemma cav. Raffaele fu Giuseppe, Boccone Luca ed Alessandro;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 27 agosto 1945 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938, n. 1834, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro Segretario di Stato per l'assistenza post-bellica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Seponi » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso da parte dell'Opera nazionale per i combattenti la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 3500 (tremilacinquecento), da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — GASPAROTTO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *febbraio* 1946
Registro Presidenza n. 8, *foglio n.* 46. — FERRARI

(780)

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1946.
Trasformazione del sequestro della Società anonima italiana metalli ed argenteria Arthur Krupp, con sede in Milano, in sindacato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 5 agosto 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la Società anonima italiana metalli ed argenteria Arthur Krupp, con sede in Milano;

Vista la lettera 6 dicembre 1945, n. 29560/286, del Ministero degli affari esteri e la relazione del sequestratario:

Ritenuto che l'intero capitale della suindicata società è in possesso di persone di nazionalità austriaca e pertanto è opportuno trasformare il sequestro in sindacato, senza pregiudizio della questione di principio;

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 1100 e il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Decreta:

1. — E' revocato il decreto 5 agosto 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la Società anonima italiana metalli ed argenteria Arthur Krupp, con sede in Milano.

2. — La Società anonima italiana metalli ed argenteria Arthur Krupp, con sede in Milano, via Pergolesi nn. 8-10, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore l'avv. Paolo Della Giusta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 marzo 1946

Il Ministro: CORBINO

(754)

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1946.

Revoca del decreto interministeriale 12 ottobre 1940, con cui la Società anonima Castanea, con sede in Genova e stabilimento a Porretta Terme, è stata sottoposta a sequestro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 12 ottobre 1940, con il quale la Società anonima Castanea, con sede in Genova e stabilimento a Porretta Terme, è stata sottoposta a sequestro in applicazione dell'art. 1 del Regio decreto-legge 28 giugno 1940, n. 756:

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che sono cessate le ragioni del sequestro e che nell'attuale situazione, si ravvisa l'opportunità che la indicata azienda possa riprendere la sua libertà di azione;

Decreta:

E' revocato il decreto interministeriale 12 ottobre 1940, con cui la Società anonima Castanea, con sede in Genova e stabilimento a Porretta Terme, è stata sottoposta a sequestro.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della presa di possesso dell'azienda da parte dei suoi normali organi amministrativi, che, a norma del 2° comma dell'art. 3 del predetto R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio successivo, n. 1100, riprendono l'esercizio delle loro funzioni, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 marzo 1946

Il Ministro: CORBINO

(782)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1946.

Apertura di una dipendenza della Banca popolare cooperativa di Secondigliano in Casavatore, frazione di Casoria (Napoli).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Banca popolare cooperativa di Secondigliano, società cooperativa per azioni con sede in Secondigliano (Napoli);

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca popolare cooperativa di Secondigliano, società cooperativa per azioni con sede in Secondigliano (Napoli), è autorizzata ad istituire una propria dipendenza in Casavatore, frazione di Casoria (Napoli).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 marzo 1946

Il Ministro: CORBINO

(766)

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1946.

Nomina del commissario del Consorzio agrario provinciale di Reggio Emilia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato lo statuto-tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Visto il decreto prefettizio in data 20 giugno 1945, col quale il conte dott. Carlo Calvi è stato nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Reggio Emilia;

Ritenuta l'opportunità di ratificare la nomina anzidetta;

Decreta:

Al conte dott. Carlo Calvi è affidata la temporanea gestione del Consorzio agrario provinciale di Reggio Emilia, ai sensi dell'art. 38 della legge 18 maggio 1942, n. 566.

Roma, addì 12 marzo 1946

Il Ministro: GULLO

(741)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1946.

Modificazioni allo statuto del Banco di Roma, banca di interesse nazionale, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 27 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto lo statuto del Banco di Roma, banca d'interesse nazionale, con sede in Roma, approvato con decreto del Capo del Governo in data 7 ottobre 1936 e successivamente modificato con decreti dello stesso Capo del Governo in data 3 maggio 1939, 28 aprile 1940 e 31 agosto 1942;

Veduta la deliberazione in data 20 dicembre 1945 dell'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci del predetto Banco, concernente talune modificazioni allo statuto del Banco medesimo;

Decreta:

Sono apportate le seguenti modificazioni allo statuto del Banco di Roma, banca di interesse nazionale, con sede in Roma:

Art. 1. — E' sostituito dal seguente: « La Società « Banco di Roma Società per azioni » costituita con atto 9 marzo 1880 è banca di interesse nazionale ai sensi del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, e del R. decreto 12 marzo 1936, n. 377 ».

Art. 2. — E' sostituito dal seguente: « Il Banco ha la sua sede sociale e la Direzione centrale in Roma. Potrà stabilire filiali e rappresentanze in Italia e fuori d'Italia ».

Art. 3. — E' sostituito dal seguente: « La durata della Società è fissata al 31 dicembre 1980, ma potrà essere protratta per deliberazione dell'assemblea straordinaria, adottata a norma di legge ».

Art. 4. — E' sostituito dal seguente: « La Società ha per scopo l'esercizio del credito e la prestazione di servizi bancari. Essa può quindi:

1) ricevere depositi fruttiferi in valuta nazionale ed estera (liberi o vincolati) a risparmio, in conto corrente e contro rilascio di buoni fruttiferi;

2) depositare somme in valuta nazionale ed estera (in conti liberi o vincolati) presso altri istituti;

3) scontare effetti di commercio e cambiali in genere sull'Italia e sull'estero, buoni del Tesoro ordinari, cedole, assegni bancari, note di pegno, titoli e documenti rappresentativi di merci o di crediti o di pagamenti interni o internazionali;

4) riscontare il proprio portafoglio italiano ed estero;

5) rilasciare accettazioni cambiarie dirette e per conto terzi;

6) concedere anticipazioni su titoli di Stato o garantiti dallo Stato, su cartelle fondiarie ed obbligazioni assimilate, su titoli privati di prim'ordine e di largo mercato e su merci;

7) fare anticipazioni passive su titoli di proprietà;

8) fare riporti, attivi e passivi, su titoli pubblici e privati di largo mercato;

9) acquistare titoli di Stato o garantiti dallo Stato, obbligazioni di prestiti comunali e provinciali, cartelle fondiarie e obbligazioni ad esse parificate o assimilate, obbligazioni di società industriali e commerciali di prim'ordine e altri titoli che siano emessi da enti con finalità e carattere di pubblico interesse, ivi compresi titoli di società industriali e commerciali di prim'ordine quotati nelle Borse del Regno, nella misura opportuna per il lavoro con la clientela;

10) acquistare e vendere per conto di terzi fondi pubblici e privati; vendere titoli di proprietà;

11) concedere sovvenzioni ed aperture di credito in conto corrente contro garanzie;

12) consentire aperture di credito semplici e documentate utilizzabili in Italia ed all'estero, ed aperture di conti di corrispondenza per eventuali scoperti, anche, ove del caso, senza garanzia, ad istituti, banche ed imprese commerciali od industriali di notoria solvibilità e a privati che esercitino attività commerciale, industriale o agricola;

13) fare operazioni in cambi nei limiti e con le modalità prescritte dalle leggi in vigore;

14) emettere assegni circolari, assegni bancari sull'Italia e sull'estero, tratte, lettere di credito semplici o circolari e simili;

15) prestare cauzioni, avalli, fidejussioni ed assumere mandati di credito;

16) ricevere e cedere all'incasso effetti semplici e documentati e in genere titoli e documenti rappresentativi di merci e di crediti sull'Italia e sull'estero, cedole, titoli rimborsabili ed eseguire ogni operazione di intermediazione bancaria e finanziaria;

17) stabilire rapporti di corrispondenza o di rappresentanza con altri istituti di credito;

18) ricevere sottoscrizioni di azioni o di obbligazioni emesse anche da società private;

19) provvedere al collocamento di prestiti pubblici, azioni e obbligazioni di enti pubblici e partecipare a sindacati di collocamento ai sensi dell'art. 45 del Regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive variazioni;

20) assumere partecipazioni ad enti economici creati o promossi dallo Stato, ad enti legalmente riconosciuti od a consorzi di carattere finanziario con elevati fini sociali e di pubblico interesse;

21) partecipare ad imprese in Italia e fuori d'Italia;

22) curare il pagamento di interessi, dividendi, cedole e titoli estratti;

23) assumere servizi di ricevitoria provinciale e di esattoria comunale, di Magazzini generali e compiere servizi di cassa e di amministrazione per conto di terzi;

24) accettare documenti, titoli e valori in deposito a custodia e in amministrazione;

25) costruire od acquistare immobili per propri stabilimenti ed acquistarli a scopo di recupero di crediti, ed occorrendo rivenderli;

26) esercitare il servizio di casseforti e di cassette di sicurezza.

Con l'autorizzazione dell'organo di vigilanza, la Società potrà anche compiere operazioni non contemplate dal presente statuto, purchè rispondano ai criteri informatori del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive variazioni e di questo statuto.

Art. 5. — E' soppresso l'intero secondo comma.

Art. 8. — L'ultimo comma è sostituito dal seguente: « Il presidente regola la discussione, stabilisce le norme di votazione e sceglie fra i presenti il segretario e due scrutatori. Se il verbale dell'assemblea è redatto da notaio, questo fungerà da segretario ».

Art. 9. — E' sostituito dal seguente: « Ogni azione dà diritto ad un voto. Le azioni intestate a cittadini o enti stranieri non danno diritto a voto ».

Art. 10. — E' sostituito dal seguente: « Il socio può farsi rappresentare da altro socio avente diritto a voto, purchè non amministratore, nè facente parte del personale della Società, mediante semplice delega scritta, con firma autenticata da un amministratore o da un funzionario direttivo della Direzione centrale o di una filiale o di una rappresentanza del Banco ».

Art. 11. — E' sostituito dal seguente: « L'avviso di convocazione dell'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, con l'elenco degli argomenti da trattare, deve essere inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno almeno quindici giorni prima di quello fissato, salvo al Consiglio di designare quegli altri mezzi di pubblicità che riterrà opportuni ».

Art. 12. — Il secondo comma è sostituito dal seguente: « L'assemblea straordinaria è convocata ogni qual volta occorrano deliberazioni su argomenti di sua competenza per legge o per lo statuto sociale ».

Art. 13. — E' sostituito dal seguente: « Nell'avviso di prima convocazione dell'assemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria, sarà indicato il giorno e l'ora della seconda convocazione per il caso in cui nella prima non siano intervenuti tanti soci, personalmente o per delega, che rappresentino la parte di capitale voluta dalla legge per la sua validità. La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno della prima ».

Art. 14. — Il secondo comma è sostituito dal seguente: « Le nomine alle cariche sociali sono deliberate a maggioranza relativa ».

Art. 15. — E' sostituito dal seguente: « L'azione di responsabilità contro gli amministratori spetta esclusivamente all'assemblea, con le modalità e nei termini di legge ».

Art. 17. — E' sostituito dal seguente: « Le deliberazioni con cui vengono nominati gli amministratori non sono esecutive se non abbiano ottenuto il nulla osta dell'organo di vigilanza ».

Art. 20. — E' sostituito dal seguente: « Il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni trimestre ed ogni qualvolta il presidente lo reputi opportuno o ne facciano domanda gli amministratori delegati o tre amministratori o tre sindaci.

Gli amministratori devono essere convocati a domicilio mediante lettera o telegramma spedito almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione, salvo il caso di urgenza, nel quale il termine potrà essere ridotto a due giorni.

Della convocazione del Consiglio deve darsi comunicazione negli stessi termini ai sindaci, nonchè all'organo di vigilanza.

Per la validità della seduta valgono le disposizioni di legge.

Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto della maggioranza degli amministratori presenti.

Nel caso di voto pari, prevale il voto del presidente.

Di ogni seduta del Consiglio viene redatto processo verbale firmato dal presidente e dal segretario. Gli estratti delle deliberazioni sono certificati conformi dal presidente o da uno dei vice presidenti e dal segretario ».

Art. 21. — E' sostituito dal seguente: « I membri del Consiglio di amministrazione vengono nominati per la durata di tre anni. Gli amministratori usciti di carica sono sempre rieleggibili ».

Art. 22. — L'ultimo comma è sostituito dal seguente: « La cauzione non può essere ritirata se non tre mesi dopo l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio in cui l'amministratore fu in carica ».

Art. 23. — Il secondo comma è sostituito dal seguente: « In caso di assenza o di impedimento del presidente ne fa le veci uno dei vice presidenti ed in mancanza di questi il più anziano di età degli amministratori presenti. In caso di assenza del segretario, il Consiglio designa chi debba sostituirlo ».

Art. 24. — E' sostituito dal seguente: « Il Consiglio ha i più estesi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, salvo quanto per legge o per statuto è espressamente riservato all'assemblea. In modo particolare delibera sull'indirizzo generale del Banco e delle sue operazioni, formula i regolamenti interni, delibera il richiamo dei versamenti sulle azioni sottoscritte, nomina e revoca i componenti la Direzione centrale e gli altri funzionari addetti alla medesima, determina l'istituzione e la soppressione delle filiali e delle rappresentanze, provvede alla formazione del bilancio annuale corredandolo di una sua relazione a sensi di legge.

Il Consiglio può nominare ogni anno nel proprio seno uno o due amministratori delegati.

Può inoltre nominare un direttore generale anche estraneo al Consiglio. Alle deliberazioni con cui vengono nominati sia gli amministratori delegati sia il direttore generale si applica la disposizione dell'articolo 17 ».

Art. 26. — E' sostituito dal seguente: « Gli amministratori hanno diritto al rimborso delle spese da essi incontrate per l'esercizio delle loro funzioni ed alla parte degli utili loro assegnata dall'art. 37; è in facoltà dell'assemblea di deliberare che la somma risultante sia aumentata fino ad un determinato ammontare; tale deliberazione, una volta presa, sarà valida fino a diversa deliberazione dell'assemblea stessa.

Il modo di riparto della predetta somma viene stabilito con deliberazione del Consiglio di amministrazione da prendere anno per anno, salvo diversa decisione dell'assemblea ».

Art. 27. — E' sostituito dal seguente: « Il Consiglio di amministrazione nomina ogni anno nel proprio seno un Comitato esecutivo composto dal presidente del Consiglio stesso, che ne ha la presidenza, e da quattro amministratori compresi in tal numero di diritto

i vice presidenti e gli amministratori delegati, qualora esistano.

L'assemblea determina il compenso annuale per tale Comitato e la relativa deliberazione, una volta presa, sarà valida fino a diversa decisione dell'assemblea medesima.

La ripartizione del compenso sarà effettuata secondo determinazione del Comitato, sempre salvo diversa decisione dell'assemblea.

Il Consiglio può inoltre nominare comitati e commissioni speciali, conferendo ad essi quelle facoltà ed attribuzioni che crederà opportune, nei limiti consentiti dalla legge ».

Art. 28. — E sostituito dal seguente: « Il Comitato esecutivo nomina ogni anno un segretario che può essere scelto anche all'infuori dei componenti il Comitato stesso.

Il Comitato determina le norme della sua convocazione e del suo funzionamento.

Qualora il presidente non intervenga, lo sostituisce un vice presidente; ove non intervenga il segretario, il Comitato designa chi deve sostituirlo.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri. Nel caso di voto pari prevale, il voto del presidente.

Le deliberazioni sono trascritte in apposito libro dei verbali, e gli estratti delle deliberazioni sono certificati conformi da un membro del Comitato e dal segretario ».

Art. 29. — E' sostituito dal seguente: « Al Comitato esecutivo, oltre quelli che gli vengono delegati dal Consiglio, spettano i seguenti poteri:

a) la nomina e revoca di tutto il personale con facoltà di firma a sensi dell'art. 33 e che non sia di spettanza del Consiglio secondo l'art. 24, oltre i provvedimenti di urgenza che anche a riguardo del personale nominato dal Consiglio si ravvisassero necessari ed opportuni a sensi del paragrafo *e*) del presente articolo;

b) le deliberazioni dei fidi massimi entro i limiti dei quali così la Direzione centrale come le direzioni delle filiali possono eseguire le proprie operazioni ivi compresi gli avalli, le fidejussioni, i mandati di credito ed i riporti;

c) le deliberazioni relative alle accettazioni cambiarie, all'acquisto di titoli ed alle partecipazioni in enti economici creati o promossi dallo Stato;

d) le deliberazioni relative all'acquisto ed alla vendita di beni immobili e di navi ed alle inscrizioni di ipoteche sugli immobili sociali e sulle navi;

e) le deliberazioni di urgenza per qualsiasi affare ed in confronto di qualsiasi persona od ente, salvo ratifica del Consiglio di amministrazione;

f) lo studio di ogni affare importante da sottoporre al Consiglio di amministrazione;

g) la sorveglianza permanente su tutta la gestione sociale e su quelle aziende nelle quali il Banco abbia partecipazioni;

h) il conferimento di mandati di procura con facoltà di firma individuale anche a persone estranee per determinati atti od affari e determinate categorie di atti od affari ».

Art. 31. — E' sostituito dal seguente: « Gli amministratori delegati e il direttore generale, secondo le rispettive facoltà ricevute dal Consiglio di amministrazione, ripartiscono tra i componenti la Direzione centrale e i funzionari della stessa poteri e attribuzioni.

Il presidente, gli amministratori delegati, il direttore generale, i componenti la Direzione centrale ed i funzionari addetti alla Direzione centrale, hanno pienezza di poteri rispetto ai terzi per tutte le operazioni che rientrano negli scopi sociali giusta l'art. 4 del presente statuto ed esercitano il diritto di firma collettiva secondo le norme fissate dall'art. 33.

Inoltre senza obbligo di particolare autorizzazione del Consiglio nè del Comitato esecutivo, hanno facoltà:

a) di rappresentare il Banco in ogni giudizio, di proporre e sostenere azioni giudiziarie e amministrative avanti qualunque magistratura in qualunque grado di giurisdizione e quindi anche in sede di revocazione e cassazione; come pure di difendere il Banco da quelle azioni che fossero promosse contro di esso, di compromettere in arbitri anche amichevoli compositori, nominare gli arbitri stessi di transigere, di accettare od impugnare concordati preventivi e concordati nei fallimenti e nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa;

b) di consentire riduzioni, cancellazioni, surroghe e postergazioni di ipoteche, fare e cancellare trascrizioni ed annotamenti ipotecari; togliere sequestri, opposizioni ed altri impedimenti di qualsiasi genere; rinunziare, se del caso, a tutti i diritti di privilegio, ipoteche ed azioni risolutorie, il tutto anche senza pagamento o garanzia;

c) di compiere qualsiasi operazione o atto presso il Debito pubblico, la Cassa depositi e prestiti, le Intendenze di finanza, l'Amministrazione dei servizi postali ed elettrici, nonchè quella delle Ferrovie ed in genere presso qualunque amministrazione pubblica, governativa, provinciale, comunale, nonchè presso l'Istituto di emissione, le casse di risparmio e gli enti legalmente riconosciuti;

d) di rilasciare mandati speciali e deleghe per determinati atti ed operazioni, procure generali e speciali alle liti;

e) di nominare e revocare il personale in quanto non sia di competenza nè del Consiglio di amministrazione, nè del Comitato esecutivo e — in via di urgenza e salvo ratifica del Comitato esecutivo — di nominare e revocare anche il personale la cui nomina e revoca è normalmente di competenza del Comitato esecutivo a norma dell'art. 29, comma *a*) ».

Art. 32. — Il terzo comma è modificato come appresso: « Per le filiali all'estero la direzione di quella principale dalla quale dipendono le altre direzioni locali esistenti nello stesso paese, ha, oltre tutte le facoltà suindicate, anche quella di rappresentare il Banco in qualunque affare, presso qualsiasi autorità anche giudiziaria, presso gli uffici delle pubbliche e private amministrazioni, istituti di emissione, banche, enti legalmente riconosciuti, con le più ampie facoltà che siano richieste dalle leggi e dalle consuetudini locali ».

Art. 33. — E' sostituito dal seguente: « La firma sociale spetta congiuntamente a due delle persone investite delle infrascritte cariche, le quali apporranno la propria sottoscrizione sotto la denominazione sociale, con le seguenti regole:

a) per tutti gli affari sociali indistintamente potranno firmare: il presidente o un amministratore delegato o il direttore generale fra di loro; oppure uno di

essi con un amministratore a cui ne sia stata data facoltà dal Consiglio, o con un componente la Direzione centrale, oppure due amministratori delegati, oppure due componenti la Direzione centrale;

b) per tutti gli affari sociali correnti e di ordinaria gestione potranno firmare: un amministratore delegato, il direttore generale, od un componente la Direzione centrale, con un funzionario addetto alla medesima; e i funzionari addetti alla Direzione centrale fra di loro, salvo quanto si dispone più oltre per i procuratori;

c) per le singole filiali potranno firmare: i direttori, condirettori, vice direttori di esse, fra loro o con un procuratore;

d) per le rappresentanze potranno firmare i funzionari, ai quali esse sono affidate.

Per ciascuna filiale possono firmare congiuntamente gli amministratori delegati, il direttore generale e i componenti la Direzione centrale, in due fra loro o con un funzionario direttivo della stessa filiale.

I procuratori, compresi quelli addetti alla Direzione centrale, non possono firmare fra di loro.

I cassieri possono quietanzare singolarmente a nome del Banco gli assegni e le cambiali e firmare i recapiti e documenti di cassa limitatamente alle filiali cui appartengono.

Per le filiali dipendenti da altre filiali la facoltà di firma spetta ai funzionari locali ed ai funzionari della filiale da cui esse dipendono.

La rappresentanza del Banco nelle assemblee di altre società può essere affidata singolarmente, mediante lettera di delega munita di firma come sopra, a ciascuna delle persone e cariche indicate nelle lettere *a*), *b*), *c*) del presente articolo ed anche a persone estranee.

Agli amministratori delegati ed al direttore generale, il Consiglio di amministrazione potrà concedere, con apposita deliberazione, la firma individuale per tutti i rapporti interni.

Per agevolare lo svolgimento delle operazioni sociali, il Consiglio di amministrazione potrà inoltre accordare la firma unica, alle persone rivestite delle cariche sopraindicate, per quegli atti di ordinaria amministrazione che saranno da esso determinati ».

Art. 37. — E' sostituito dal seguente: « Dall'utile netto di ciascun esercizio, risultante dal bilancio approvato dall'assemblea:

a) viene anzitutto prelevato il 10 % per il fondo di riserva, salvo i maggiori stanziamenti prudenziali che l'assemblea deliberasse;

b) viene quindi distribuito ai soci un dividendo fino al 5 % del capitale sociale versato;

c) sulla eventuale rimanenza viene distribuito al Consiglio di amministrazione il 4 % con la limitazione di un massimo pari al 4,50 ‰ del capitale versato;

d) sulla destinazione del resto delibererà l'assemblea su proposta del Consiglio.

Il Consiglio può proporre all'assemblea la formazione e l'incremento di speciali fondi di riserva da prelevarsi dagli utili netti anche in antecedenza al suddetto riparto ».

Art. 39. — E' sostituito dal seguente: « Un delegato dell'organo di vigilanza assiste alle riunioni del Consiglio di amministrazione. Egli qualora ritenga che una deliberazione non sia conforme alle leggi o allo statuto, ne avverte il Consiglio affinchè la modifichi e informa prontamente il predetto organo se il Consiglio stesso non vi provveda. Di quanto sopra deve essere fatta menzione nel verbale della seduta ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 marzo 1946

Il Ministro: CORBINO

(821)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1946.

Accentramento presso l'Associazione nazionale dei Consorzi provinciali tra macellai per le operazioni relative alla liquidazione dei dipendenti Consorzi provinciali macellai.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 838, sulla istituzione dell'Alto Commissariato dell'alimentazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1945, sulla soppressione degli Enti ed Uffici operanti nel campo dell'alimentazione;

Ritenuta la necessità di accentrare presso l'Associazione nazionale dei Consorzi provinciali tra macellai per le carni, le operazioni di liquidazione dei Consorzi predetti, al duplice scopo di accelerare la chiusura delle gestioni e di conseguire le possibili economie;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione dei Consorzi provinciali macellai è affidata al commissario liquidatore dell'Associazione nazionale fra i Consorzi provinciali macellai, il quale ha la facoltà di avvalersi di propri delegati presso ciascun Consorzio, finchè non sia possibile accentrare presso la sede dell'Associazione la gestione di liquidazione dei singoli Consorzi.

Gli attuali commissari liquidatori dei Consorzi provinciali, nominati dai prefetti, decadono dall'incarico nel giorno dell'entrata in vigore del presente decreto.

La consegna dei beni e delle scritture dei Consorzi avverrà nel termine stabilito dall'Alto Commissario per l'alimentazione.

Art. 2.

Le attività di ogni Consorzio provinciale affluiscono in un fondo unico amministrato dall'Associazione nazionale fra i Consorzi provinciali macellai.

Chiusa la liquidazione di tutti i Consorzi provinciali, la eventuale rimanenza di detto fondo sarà devoluta in conformità di quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1945.

Roma, addì 21 marzo 1946

L'Alto Commissario per l'alimentazione
MENTASTI

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

(817)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Autorizzazione all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili

Con decreto Luogotenenziale del 22 febbraio 1946 registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 1946:

il dott. Valenti Giuseppe di Vincenzo, fornito dei requisiti prescritti, è autorizzato ad esercitare temporaneamente le funzioni notarili nell'isola di Ustica, distretto notarile di Palermo, a condizione che, prima di assumere tali funzioni, egli adempia agli obblighi stabiliti dagli articoli 18 e 24 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili.

(829)

Trasferimento di notai

Con decreti Ministeriali del 20 marzo 1946:

Viola Luigi, notaio residente nel comune di Tonco, distretto notarile di Casale Monferrato, è traslocato nel comune di Moncalvo, stesso distretto:

Giuriani Giorgio, notaio residente nel comune di Mombello Monferrato, distretto notarile di Casale Monferrato, è traslocato nel comune di Albese con Cassano, distretto notarile di Como;

Sartori Lucio, notaio del comune di Arsiè, distretto notarile di Belluno, autorizzato ad esercitare temporaneamente nel comune di Castiglion Fiorentino, distretto notarile di Arezzo, è traslocato nel detto comune di Castiglion Fiorentino, distretto notarile di Arezzo;

Valentini Valentino, notaio residente nel comune di San Miniato, distretto notarile di Pisa, è traslocato nel comune di Fabbrico, distretto notarile di Reggio nell'Emilia.

(830)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Estrazioni per l'assegnazione dei premi ai buoni novennali del Tesoro 1949

Si notifica che nel giorno 20 aprile 1946, alle ore 9, in Roma, presso la Direzione generale del Debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà inizio la 13ª estrazione, e successivamente la 12ª e 11ª, per l'assegnazione dei premi di L. 1.000.000, di L. 500.000, di L. 100.000, e di L. 50.000 e di L. 10.000 ai buoni novennali del Tesoro 5 % delle ventotto serie scadenti il 15 febbraio 1949, emesse in base alla legge 4 febbraio 1940, n. 20.

Le operazioni preliminari di contazione e di ricognizione delle schede, destinate alle estrazioni di cui sopra, da effettuarsi a norma del decreto Ministeriale 25 settembre 1931, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 26 settembre 1931, avranno luogo il giorno 19 dello stesso mese di aprile, alle ore 9, nella sala sopra mentovata, aperta al pubblico.

Roma, addì 26 marzo 1946

Il direttore generale: CONTI

(831)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buono del Tesoro

(2ª *pubblicazione*) Avviso n. 39

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed articolo 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del buono del Tesoro 4 % 1943, serie C, n. 655, del capitale nominale di L. 20.000, intestato a Guzzardi Irene fu Giuseppe, domiciliata in Catania, col pagamento degli interessi in Catania.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome della suddetta titolare.

Roma, addì 18 gennaio 1945

Il direttore generale: CONTI

(202)

Diffida per smarrimento di buono del Tesoro

(2ª *pubblicazione*) Avviso n. 40

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed articolo 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del buono del Tesoro 5 % 1949, serie L, n. 388, di L. 6500 capitale nominale, intestato a Luciano Sforzi fu Amerigo, minore sotto la patria potestà della madre Negro Colomba, domiciliata a Genova, col pagamento degli interessi in Genova.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 18 gennaio 1945

Il direttore generale: CONTI

(203)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dell'ampliamento del comprensorio del Consorzio di bonifica del Basso Flumendosa, in provincia di Cagliari.

Con decreto Luogotenenziale 4 gennaio 1946, è stato approvato, a termini dell'art. 62 del R. decreto-legge 13 febbraio 1933, n. 215, e dell'art. 2 del decreto Luogotenenziale 30 ottobre 1943, n. 2-B, l'ampliamento del comprensorio del Consorzio di bonifica del Basso Flumendosa, in provincia di Cagliari.

(828)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.